**DELIBERAZIONE N. 33**
**CONSIGLIO N. 4 DI DATA 19.04.2018**

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
estratto del processo verbale

**OGGETTO:** **PERMANENZA DELL'I.C.G.E.B. PRESSO AREA SCIENCE PARK – APPROVAZIONE CONVENZIONE.**

| | | PRESENTI ALLA VOTAZIONE | ASSENTI ALLA VOTAZIONE |
|---|---|---|---|
| | Aventi diritto di voto: | | |
| 1. | prof. Sergio Paoletti | X | |
| 2. | prof.ssa Laura Chies | X | |
| 3. | prof. Michele Morgante | X | |
| | Senza diritto di voto: | | |
| | REVISORI DEI CONTI | | |
| 1. | dott. Egidio Ostani | | X |
| 2. | dott. Carlo Russo | X | |
| 3. | dott. Salvatore Calabrese | | X |
| | CORTE DEI CONTI | | |
| 1. | dott.ssa Giuseppa Cernigliaro | X | |
| | DIRETTORE GENERALE | | |
| 1. | ing. Stefano Casaleggi | X | |

SEGRETARIO: dott. Diego Arocchi

In ordine all'oggetto sopra indicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto di seguito riportato:

AREA SCIENCE PARK

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**RICHIAMATI:**

- l'art. 2, comma 2, e l'art. 4 dello Statuto in base ai quali Area Science Park ha tra le proprie finalità istituzionali la realizzazione, gestione e promozione dello sviluppo del proprio Parco scientifico e tecnologico, articolato in *campus* attrezzati, attraverso l'insediamento di laboratori, istituti di ricerca scientifica e tecnologica e società che operano nei settori delle alte tecnologie e dei servizi avanzati;
- l'art. 3, comma 1, lett. g) e l'art. 4, comma 4, lett. d) dello Statuto che dispongono che Area Science Park "promuove l'insediamento nel Parco scientifico e tecnologico di enti internazionali, dell'Unione europea e stranieri nelle proprie strutture o in nuove strutture da realizzare con finanziamenti finalizzati" e può "concedere (*omissis*) in comodato strutture e laboratori (*omissis*) ai soggetti residenti nel Parco scientifico e tecnologico";

**RICHIAMATA** la legge 15 marzo 1986, n. 103, con cui lo Stato Italiano ha ratificato l'atto costitutivo dell'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (I.C.G.E.B.), adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e il Protocollo sull'istituzione dell'I.C.G.E.B. stesso, adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984;

**DATO ATTO** che per effetto dei succitati atti, che prevedevano che l'I.C.G.E.B. avesse una sede a Trieste, e con più atti successivi, l'ultimo dei quali in scadenza il 31.12.2017, Area Science Park ha messo a disposizione del Centro spazi situati negli edifici "W", "F1" e "F2", integralmente destinati al Centro stesso, per una superficie complessiva di 8.222 mq oltre ad alcuni locali siti nell'edificio "F" per complessivi 162 mq;

**PRESO ATTO** che la Convenzione per la permanenza dell'I.C.G.E.B. presso il Campus di Area Science Park sottoscritta in precedenza dalle Parti è giunta a scadenza il 31 dicembre 2017;

**RILEVATA** la necessità di regolamentare il regime della permanenza del Centro presso il Campus di Padriciano, dando atto che le Area Science Park e I.C.G.E.B. hanno convenuto che la precedente Convenzione continui a produrre i suoi effetti sino alla data di decorrenza della nuova Convenzione;

**PRESA VISIONE** del testo della Convenzione per la permanenza del Centro presso il Campus di Padriciano, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**ATTESO** che la suddetta convenzione prevede:

- la concessione in comodato a I.C.G.E.B., fino al 31/12/2021, dei locali siti nei succitati edifici W, F, F1, F2;
- il versamento da parte di I.C.G.E.B. ad Area Science Park di una somma annuale a titolo di prestazione accessoria e modale quale contributo ai costi sostenuti da Area Science Park per il mantenimento del valore dell'immobile quantificati sulla base delle quote di ammortamento risultanti dai registri contabili, oltre che per il pagamento di imposte, tasse e premi assicurativi;

- il rimborso da parte di I.C.G.E.B. ad Area Science Park dei costi da questa sostenuti per l'erogazione dei servizi e delle forniture maggiorati del 10% a titolo di rimborso forfetario delle spese per il personale dell'ente addetto al servizio;
- che agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 marzo 1986, n. 103, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti di I.C.G.E.B., allorché questo agisca nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui all'art. 72 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e che a I.C.G.E.B. si applichino le seguenti esenzioni: imposta di accisa sui combustibili e tassa addizionale provinciale sull'energia elettrica;

**RITENUTO:**

- di dare mandato al Direttore Generale di negoziare con l'I.C.G.E.B. l'ammontare dell'importo annuale oggetto del versamento a titolo di prestazione accessoria e modale quale contributo ai costi sostenuti da Area Science Park, secondo i criteri indicati nel documento allegato 1;
- di conservare agli atti l'allegato 1 unitamente alla deliberazione e di non procedere alla sua pubblicazione, considerata la necessaria riservatezza dei profili economici in fase negoziale;

**RITENUTO** di approvare il testo della Convenzione allegato alla presente deliberazione;

**DATO ATTO** che la Convenzione sarà sottoscritta dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 25 dello Statuto;

**SU PROPOSTA** del Direttore Generale;

**CON VOTI** unanimi;

**DELIBERA**

- di approvare il testo della Convenzione per la permanenza dell'I.C.G.E.B. presso il Campus di Area Science Park allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Direttore Generale di negoziare con l'I.C.G.E.B. l'ammontare dell'importo annuale oggetto del versamento a titolo di prestazione accessoria e modale quale contributo ai costi sostenuti da Area Science Park, secondo i criteri indicati nel documento allegato 1;
- di conservare agli atti l'allegato 1 unitamente alla deliberazione e di non procedere alla sua pubblicazione, considerata la necessaria riservatezza dei profili economici in fase negoziale;
- di dare atto che la Convenzione sarà sottoscritta dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 25 dello Statuto.

IL SEGRETARIO

dott. Diego Arocchi

IL PRESIDENTE

prof. Sergio Paoletti

**CONVENZIONE PER LA PERMANENZA DELL'I.C.G.E.B.**

**PRESSO IL CAMPUS DI AREA SCIENCE PARK**

L'**AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE – AREA SCIENCE PARK** (di seguito e per brevità "Area Science Park"), con sede in Trieste, Padriciano 99, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Ing. Stefano Casaleggi

**E**

l'**INTERNATIONAL CENTRE FOR GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY - I.C.G.E.B.** - sede di Trieste (di seguito e per brevità "il Centro"), con sede in Trieste, Padriciano 99, in persona del Direttore Generale, Prof. Mauro Giacca, legale rappresentante del medesimo

di seguito congiuntamente indicate come "Parti"

**PREMESSO CHE**

- Area Science Park ha tra le proprie finalità e attività istituzionali la realizzazione, gestione e promozione dello sviluppo del proprio Parco scientifico e tecnologico, articolato in *campus* attrezzati, attraverso l'insediamento di laboratori, istituti di ricerca scientifica e tecnologica e società che operano nei settori delle alte tecnologie e dei servizi avanzati;
- con legge 15 marzo 1986, n. 103, lo Stato Italiano ha ratificato l'atto costitutivo del Centro, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e il Protocollo sull'istituzione del Centro stesso, adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984;
- i succitati atti prevedono che il Centro abbia una sede a Trieste;
- l'offerta Italiana formulata nel corso della richiamata riunione di Vienna prevedeva la concessione gratuita di spazi al Centro per un totale di circa 7.000 metri quadrati;
- in virtù di tale offerta e con più atti successivi, l'ultimo dei quali in scadenza il 31.12.2017, Area Science Park ha messo a disposizione del Centro l'edificio denominato "W", l'edificio denominato "F1", l'edificio denominato "F" e l'edificio denominato "F2";
- ai sensi del proprio Statuto Area Science Park "promuove l'insediamento nel Parco scientifico e tecnologico di enti internazionali, dell'Unione europea e stranieri nelle

proprie strutture o in nuove strutture da realizzare con finanziamenti finalizzati" (articolo 3, comma 1, lett. g) e può "concedere (*omissis*) in comodato strutture e laboratori (*omissis*) ai soggetti residenti nel Parco scientifico e tecnologico" (articolo 4, comma 4, lett. d);

- le Parti hanno convenuto che la Convenzione per la permanenza dell'I.C.G.E.B. presso il Campus di Area Science Park precedentemente sottoscritta e giunta a scadenza il 31 dicembre 2017 continuasse a produrre i suoi effetti sino alla data di decorrenza della presente Convenzione;
- le Parti intendono, con il presente atto, regolamentare il regime della permanenza del Centro presso il *campus* di Padriciano;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO,**

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Valore delle premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Articolo 2 - Oggetto della Convenzione**

Area Science Park concede alla sede di Trieste del Centro, che accetta, l'utilizzo degli spazi di cui all'articolo 4, siti nel proprio *campus* di Padriciano, da destinare esclusivamente allo sviluppo di attività conformi agli scopi previsti dall'accordo istitutivo del Centro e dalle norme che ne regolano il funzionamento.

L'utilizzo degli spazi assegnati al Centro si intende a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso dei costi connessi con l'uso e la conservazione degli immobili, come indicato al successivo art. 8.

La presente Convenzione è mezzo esclusivo di regolamentazione dei rapporti tra le Parti, fatte salve successive integrazioni.

**Articolo 3 - Durata**

La presente Convenzione ha durata a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2021.

Area Science Park e il Centro hanno facoltà di assentire consensualmente proroghe o rinnovi della presente Convenzione.

**Articolo 4 - Localizzazione**

Gli spazi assegnati e integralmente destinati al Centro, per una superficie complessiva di 8.222 mq, sono situati negli edifici "W", "F1" e "F2" del *campus* di Area Science Park di Padriciano.

Al Centro sono altresì assegnati alcuni locali siti nell'edificio "F" per complessivi 162 mq.

**Articolo 5 - Obbligazioni di Area Science Park**

Area Science Park si impegna a:

- concedere al Centro l'utilizzo gratuito degli spazi di cui all'articolo 4 per la conduzione delle proprie attività, mantenendo intatto lo *status* di extra-territorialità dei medesimi;
- mettere a disposizione del Centro gli spazi di cui all'articolo 4, promuovendo le azioni necessarie per realizzare il transito tra gli edifici "W", "F", "F1" e "F2";
- mantenere la riservatezza sulle attività di ricerca in corso presso i laboratori del Centro, concordando di volta in volta, col responsabile designato da quest'ultimo, le informazioni da utilizzare per qualsiasi attività informativa a carattere promozionale in cui sia opportuno citare il Centro;
- indire gare d'appalto, stipulare i relativi contratti e gestire i rapporti relativamente a servizi e forniture di comune interesse per Area Science Park, il Centro e gli altri insediati nel *campus*;
- mantenere la separazione delle utenze energetiche del Centro dalle altre utenze del *campus*, onde consentire al Centro di fruire del regime fiscalmente agevolato di cui è destinatario;

- eseguire gli interventi manutentivi programmati sugli immobili concessi in utilizzo al Centro, nonché quelli non programmati e concordemente ritenuti dalle Parti urgenti e indifferibili;
- mantenere la titolarità del Certificato di Prevenzione Incendi dell'edificio W relativamente alle attività "gruppo elettrogeno n° 49 2/b" e Centrale termica n° 74 3/c.

**Articolo 6 - Obbligazioni del Centro**

Il Centro si impegna a:

- gestire, custodire e conservare gli spazi e gli impianti concessi da Area Science Park con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché servirsene nel rispetto della loro destinazione e per il perseguimento degli scopi per i quali il Centro è stato costituito;
- citare l'indirizzo del Centro presso il *campus* di Area Science Park di Padriciano nelle pubblicazioni scientifiche redatte in relazione a studi svolti e a risultati ottenuti nei laboratori situati presso la sede di Trieste, nonché negli opuscoli esplicativi o pubblicitari finalizzati alla promozione del Centro e della sua attività, nonché alla vendita di apparecchiature brevettate dal Centro in seguito all'attività svolta presso la propria sede di Trieste;
- divulgare, presso i laboratori, gli istituti di ricerca scientifica e tecnologica e le società residenti nei *campus* di Area Science Park le proprie iniziative seminariali e le proprie attività formative;
- predisporre e aggiornare le norme operative e di sicurezza relative all'attività svolta e all'utilizzo dei locali concessi da Area Science Park, in ottemperanza alla normativa vigente, con particolare riferimento alle prescrizioni, divieti, controlli e alle condizioni di esercizio riportate nel certificato di prevenzione incendi dei VVFF per le attività soggette a controllo n° 43 e n° 75 (archivi e isotopi radioattivi aggiornamento 34 e n° 58 di cui al DPR 151/2011) di propria competenza per l'edificio W, F, F1. Qualora per l'edificio F2 siano previste attività soggette al rilascio di CPI, il Centro provvederà a integrare il certificato di prevenzione incendi di cui sopra;

- risarcire ogni danno, a cose o persone, causato dal proprio personale, da attrezzature in dotazione, nonché, in generale, dall'attività svolta presso la propria sede;
- previa specifica richiesta, consentire al personale di Area Science Park e ai soggetti da quest'ultimo individuati l'accesso agli ambienti utilizzati onde permettere l'effettuazione di interventi di manutenzione, nonché di ispezioni finalizzate alla manutenzione stessa e al controllo della sicurezza degli impianti e delle condizioni di lavoro, assicurando attiva collaborazione ai manutentori e agli ispettori;
- nei limiti della disponibilità di tempo e di personale, consentire, previa specifica richiesta da parte degli uffici competenti di Area Science Park e conseguente approvazione del Centro, che verrà data compatibilmente con lo svolgimento delle sue attività, l'accesso ai locali in uso da parte di visitatori, accompagnati da personale incaricato di Area Science Park e del Centro, collaborando con tali soggetti nell'illustrazione delle attività in corso e delle apparecchiature in dotazione;
- rimborsare ad Area Science Park ogni anticipazione da quest'ultima effettuata in occasione dell'erogazione dei servizi e forniture comuni secondo le modalità specificate nel successivo articolo 7 (Costi per l'erogazione di servizi e forniture).

**Articolo 7 - Costi per l'erogazione di servizi e forniture**

Gli oneri dovuti a titolo di rimborso dei costi sostenuti da Area Science Park per l'erogazione dei servizi accessori alla presente Convenzione, quali somministrazione di acqua, energia elettrica, riscaldamento, raffrescamento, manutenzione impianti, manutenzioni esterne, asporto rifiuti, sorveglianza, servizi telematici, ecc. sono costituiti da una quota fissa, determinata in base ai prezzi dei contratti di appalto aventi a oggetto la manutenzione programmata degli impianti, il servizio di sorveglianza e la manutenzione delle aree verdi, e da una quota variabile, corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, climatizzazione e riscaldamento, servizi di rete e fonia, e da eventuali costi legati a sopravvenienze non previste.

Tali costi sono aumentati del 10% a titolo di rimborso forfetario dei costi del personale impiegato per l'erogazione del servizio stesso.

Il rimborso di tali costi verrà corrisposto anticipatamente dal Centro ad Area Science Park a titolo di acconto, in rate mensili anticipate, da versare a trenta giorni data fattura.

L’acconto sarà calcolato sulla base delle spese sostenute da Area Science Park negli esercizi precedenti.
Il conguaglio sarà conteggiato alla fine di ogni anno solare sulla base delle spese effettivamente sostenute da Area Science Park: l’eventuale accredito o addebito verrà regolato con la fatturazione di marzo dell’anno seguente.
La fatturazione avverrà con il regime fiscale particolare a cui il Centro ha diritto.

**Articolo 8- Prestazione accessoria del Centro**

Le Parti convengono che il Centro versi ad Area Science Park, mediante bonifico bancario, la somma di euro _____ annuali a titolo di prestazione accessoria e modale, quale contributo ai costi sostenuti da Area Science Park per il mantenimento del valore dell’immobile, quantificati sulla base delle quote di ammortamento risultanti dai registri contabili, oltre che per il pagamento di imposte, tasse e premi assicurativi.
È in facoltà delle Parti convenire mezzi alternativi di pagamento.
La suddetta somma è addebitata al Centro in proporzione al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione della presente Convenzione e la data di fine anno, in rate semestrali, con scadenza a giugno e ottobre di ogni anno. Poiché il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione della presente Convenzione e la prima scadenza utile è inferiore al semestre, la prima rata, calcolata in base alla durata dell’utilizzo degli spazi, dovrà essere versata a giugno 2018.

**Articolo 9 – Restituzione degli immobili alla scadenza del rapporto**

Alla scadenza della presente Convenzione, salvo il caso di proroga o rinnovo della stessa, il Centro restituirà ad Area Science Park i beni immobili in condizioni di perfetta efficienza.

**Articolo10 - Spese e imposte**

Ogni spesa e imposta eventualmente derivante dalla presente Convenzione è a carico di entrambe le Parti in misura eguale.
Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 3 della legge 15 marzo 1986, n. 103, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti del Centro,

allorché questo agisca nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui all'art. 72 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Al Centro si applicano inoltre le seguenti esenzioni:

- imposta di accisa sui combustibili;
- tassa addizionale provinciale sull'energia elettrica.

**Articolo 11 - Normativa di riferimento**

Si applica alla presente Convenzione il diritto italiano.

**Articolo 12- Controversie.**

Competente a decidere delle controversie insorgenti tra Area Science Park e il Centro in ordine alla validità, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione sarà il Foro di Trieste.

**Articolo 13 – Immunità**

Niente di ciò che è previsto dalla presente Convenzione potrà essere considerato come un'implicita rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui gode l'ICGEB, in virtù del suo Atto Costitutivo, ratificato dall'Italia con legge n.103/86, e in linea con la Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite.

Trieste,

| *Per Area Science Park* | *Per il Centro* |
|---|---|
| Ing. Stefano Casaleggi<br>Direttore Generale | Prof. Mauro Giacca<br>Direttore Generale |

**Allegato 1 alla deliberazione n. 33/2018**

**CONVENZIONE PER LA PERMANENZA DELL'I.C.G.E.B. PRESSO IL CAMPUS DI AREA SCIENCE PARK**

Il Consiglio di Amministrazione indica al Direttore Generale i seguenti criteri per la determinazione della somma annuale da versare a cura di I.C.G.E.B. a titolo di prestazione accessoria e modale quale contributo ai costi sostenuti da Area Science Park per il mantenimento del valore dell'immobile quantificata sulla base delle quote di ammortamento risultanti dai registri contabili, oltre che per il pagamento di imposte, tasse e premi assicurativi:

- facoltà di negoziazione con limite minimo di 370.000 euro e massimo di 490.000 euro.